

STATUTO DELLA LEGA ITALIANA VELA

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, durata, e principi informativi

1. Tra associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione Italiana Vela e regolarmente iscritte nel Registro delle associazioni e della società sportive tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano è costituita una associazione sportiva dilettantistica denominata "Lega Italiana Vela", in forma abbreviata anche "LIV" o "Legavela", da qui in avanti più semplicemente indicata come "Lega".
2. La Lega è apolitica e senza scopo di lucro, ha durata illimitata e si conforma ai principi di democraticità, uguaglianza, elettività, trasparenza, economicità e funzionalità.

Articolo 2 – Sede

La Lega ha la sua sede a Roma.

Articolo 3 – Scopo e attività

1. Lo scopo sociale della Lega è quello di programmare, gestire e promuovere regate e manifestazioni veliche nazionali e internazionali, il tutto in modo conforme a quanto previsto dalla normativa della FIV e dell'ISAF.
2. In particolare la Lega svolge le seguenti attività:
 - a) Organizza in Italia il campionato per circoli velici di qualificazione alla Sailing Champions League internazionale e altre regate e manifestazioni veliche nazionali e internazionali solo per i propri aderenti, il tutto previa autorizzazione della FIV.
 - b) Può rappresentare gli aderenti negli accordi di sponsorizzazione o di cessione di diritti d'immagine relativi alle regate e manifestazioni veliche da essa organizzate, nelle quali dovranno essere evitati conflitti con gli sponsor istituzionali di ciascun Circolo organizzatore.
 - c) Limitatamente alle esigenze connesse alle regate e alle manifestazioni veliche da essa organizzare, rappresenta gli aderenti nei rapporti con la FIV, la Sailing Champions League internazionale e le altre Leghe nazionali.
 - d) Può rappresentare gli aderenti nella tutela di ogni altro interesse collettivo.
 - e) Assicura l'equa distribuzione interna delle eventuali risorse finanziarie.
3. La Lega può compiere ogni attività strumentale alla realizzazione dei propri scopi sociali, compresa ogni operazione patrimoniale, economica e finanziaria, e può assumere ogni altra iniziativa necessaria od opportuna nell'interesse delle società associate.

Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Lega agisce e si organizza in modo autonomo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa del CONI, della FIV e dell'ISAF.
4. La Lega conduce la propria gestione economica sotto il controllo del Revisore dei Conti e ne rende annualmente conto all'Assemblea.

Articolo 4 – Rapporti con la Federazione Italiana Vela e con altre organizzazioni

1. La Lega riconosce nella FIV l'Autorità nazionale di riferimento e intrattiene con essa e con i suoi affiliati e aggregati rapporti di leale e sportiva collaborazione al fine di promuovere e sostenere lo sport della vela in Italia, nel rispetto della propria autonomia associativa.
2. La Lega accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché allo statuto, ai regolamenti e alle disposizioni della FIV. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali relative all'organizzazione o alla gestione delle associazioni e delle società affiliate alla FIV nonché allo svolgimento dell'attività velica.
3. La Lega può aderire ed intrattenere rapporti di leale collaborazione con altre organizzazioni sportive, leghe, associazioni e società sportive o enti di promozione, nazionali e internazionali, al fine di promuovere e sostenere la vela in Italia, in Europa e nel Mondo, nel rispetto della propria autonomia associativa.

Articolo 5 – Ammissione e permanenza

1. Possono aderire alla Lega solo le associazioni e le società sportive dilettantistiche affiliate alla FIV che rispettino integralmente le condizioni e i requisiti previsti dallo statuto, dai regolamenti e dalle decisioni della Lega.
2. Ogni aderente gode di tutti i diritti ed è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi fissati dallo statuto e dal regolamento della Lega.
3. Per aderire alla Lega, le associazioni e le società sportive dilettantistiche affiliate alla FIV presentano al Consiglio Direttivo domanda di ammissione, si impegnano a partecipare al campionato organizzato in Italia dalla Lega per circoli velici di qualificazione alla Sailing Champions League internazionale e/o alle altre regate e manifestazioni veliche nazionali e internazionali organizzate dalla Lega e devono essere in possesso dei requisiti fissati dal Consiglio Direttivo e/o dai regolamenti della Lega.
4. Per permanere nella Lega, le associazioni e le società sportive aderenti si impegnano a partecipare nell'anno solare di permanenza al campionato organizzato in Italia per circoli velici di qualificazione alla Sailing Champions League internazionale e/o alle altre regate e manifestazioni veliche nazionali e internazionali organizzate dalla Lega e si impegnano a mantenere i requisiti di permanenza fissati dal Consiglio Direttivo o dai regolamenti della Lega.
5. Gli statuti e i regolamenti degli aderenti non possono contenere norme che contrastino: con la normativa del CONI, della FIV e dell'ISAF; con lo statuto e il regolamento della Lega; con il regolamento e le disposizioni della Sailing Champions League internazionale; con le deliberazioni del Consiglio Direttivo della Lega.
6. Lo status di aderente alla Lega è il presupposto per la partecipazione ai campionati per circoli velici di qualificazione in Italia alla Sailing Champions League internazionale e alle altre regate e manifestazioni veliche nazionali e internazionali organizzate dalla Lega.

Articolo 6 – Iscrizione ai campionati e alle altre regate e manifestazioni veliche

1. Solo le associazioni e le società sportive aderenti hanno il diritto di partecipare al campionato per circoli velici di qualificazione in Italia alla Sailing Champions League internazionale e alle altre regate e manifestazioni veliche nazionali e internazionali organizzate dalla Lega.
2. Per essere iscritti alle manifestazioni veliche nazionali di competenza e alle altre regate e manifestazioni veliche nazionali e internazionali organizzate dalla Lega, gli aderenti devono essere in possesso dei requisiti fissati dal Consiglio Direttivo e/o dal regolamento della Lega.

Articolo 7 – Tutela assicurativa

1. Gli aderenti devono garantire l'assicurazione delle imbarcazioni e dei velisti che compongono le loro squadre, secondo quanto previsto in merito dalla normativa federale.
2. Gli aderenti devono trasmettere alla Lega copia integrale della polizza entro dieci giorni dalla stipulazione e la polizza non deve contenere limitazioni né riserve rispetto a quanto stabilito dalla normativa federale.

Articolo 8 – Cessazione del rapporto associativo

Le associazioni e le società associate cessano di fare parte della Lega:

- a) Per mancanza dei requisiti per partecipare alle manifestazioni veliche nazionali di competenza, ai campionati e/o alle altre regate e manifestazioni veliche nazionali e internazionali organizzate dalla Lega.
- b) Per revoca e/o decadenza dell'affiliazione alla FIV.
- c) Per il mancato pagamento di eventuali contributi associativi.
- d) Per espulsione deliberata dall'Assemblea o per ogni altra ipotesi prevista da vigenti disposizioni di legge o federali.

Articolo 9 – Organi sociali

Gli Organi della Lega sono:

- a) L'Assemblea
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio Direttivo
- d) Il Revisore dei Conti
- e) La Giustizia di Lega

Articolo 10 – L'Assemblea

1. Le Assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano la totalità degli aderenti e le loro deliberazioni sono vincolanti anche per gli assenti e dissenzienti.
2. Partecipano alle Assemblee, con diritto di voto, solo gli aderenti regolarmente iscritti per l'anno dell'Assemblea e in regola con il pagamento degli eventuali contributi associativi, comunque denominati e/o a qualsiasi titolo dovuti. Partecipano alle Assemblee, senza diritto di voto, gli altri organi sociali.
3. Le assemblee possono essere convocate in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale purché in Italia.
4. Ogni associato ha diritto a un voto e deve essere rappresentato dal suo legale rappresentante o da un suo delegato scelto esclusivamente tra i membri in carica del suo consiglio direttivo. Non può partecipare alle Assemblee chiunque sia colpito da sanzioni inibitorie della FIV.
5. Gli aderenti possono delegare in Assemblea un altro associato. Ogni delegato non può comunque rappresentare più di un associato. Le deleghe devono essere scritte e devono indicare il nominativo del delegato.
6. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente ovvero, nel caso di suo impedimento o di assemblea elettiva, da altra persona designata dagli aderenti presenti in proprio o per delega. Il Presidente dell'Assemblea chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea qualcuno dei presenti o un Notaio, il quale deve redigere, in modo sintetico ma completo, il verbale delle attività e delle delibere assembleari.
7. Le Assemblee sono convocate dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal più anziano membro del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione trasmessa agli aderenti anche a mezzo telefax o posta elettronica, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora di convocazione.

Articolo 11 – L'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno sette giorni prima della data della riunione e si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno, su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un quinto delle associazioni e delle società associate, nonché, in caso di motivata urgenza, su iniziativa del Presidente.
2. L'Assemblea ordinaria delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame che non sia riservato all'Assemblea straordinaria e, in particolare:
 - a) Determina gli indirizzi sportivi, organizzativi ed economico-finanziari della Lega che devono essere realizzati dal Consiglio Direttivo.
 - b) Approva il rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nonché le relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti.
 - c) Elege gli organi sociali, li sfiducia e ne delibera la decadenza, anche per ogni singolo componente.
 - d) Ratifica l'ammissione degli aderenti ammessi dal Consiglio Direttivo e delibera la loro esclusione.
 - e) Ratifica il regolamento interno e quello giustizia approvati dal Consiglio Direttivo e le relative modifiche.
 - f) Delibera l'entità dei contributi dovuti dagli aderenti.
3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di

almeno un quarto degli aderenti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo il caso di esclusione degli aderenti per i quali l'Assemblea delibera con il voto dei tre quarti dei presenti.

4. Trascorsa un'ora dall'orario di convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

Articolo 12 – L'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è convocata almeno quindici giorni prima della data della riunione su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno tre quarti delle associazioni e delle società associate, nonché, in caso di motivata urgenza, su iniziativa del Presidente.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sull'approvazione e modificazione dello statuto sociale; sugli atti e sui contratti relativi a diritti reali immobiliari; sull'elezione degli organi sociali decaduti; sullo scioglimento della Lega e sulle modalità di liquidazione.

3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli aderenti aventi diritto di voto e delibera con il voto dei tre quarti dei presenti, fatto salvo il caso dello scioglimento e della determinazione delle modalità di liquidazione per i quali l'assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio dei tre quarti degli aderenti aventi diritto di voto e delibera con il voto dei tre quarti dei presenti.

4. Trascorsa un'ora dall'orario di convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, fatto salvo il caso dello scioglimento e della determinazione delle modalità di liquidazione per il quale il quorum costitutivo rimane invariato.

Articolo 13 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, resta in carica per un quadriennio che deve coincidere con quello olimpico, è rieleggibile, rappresenta la Lega dinanzi ai terzi, è l'organo di riferimento nei rapporti con la FIV, la Sailing Champions League, l'EUROSAF e l'ISAF, provvede alla conduzione dell'attività sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega con i poteri di ordinaria amministrazione, fatti salvi quelli che competono all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo.

2. In particolare il Presidente:

- a) Convoca l'Assemblea e ne determina l'ordine del giorno.
- b) Presiede l'Assemblea e ne dirige i lavori senza diritto di voto.
- c) Pianifica le strategie e dà impulso alle attività della Lega.
- d) Dà esecuzione alle deliberazioni adottate dall'Assemblea e ne verifica il rispetto.
- e) Negozia e stipula gli accordi e i contratti della Lega.
- f) Determina la struttura amministrativa e gestionale della Lega.
- g) Dà esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti degli aderenti.
- h) Rappresenta la Lega anche dinanzi alle autorità giudiziarie e nomina difensori.

3. In caso di impedimento, le funzioni del Presidente della Lega sono assunte dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

4. Nel caso di sua cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo o causa e, comunque, laddove l'impedimento del Presidente stesso perdurasse per oltre un semestre, il membro più anziano del Consiglio Direttivo deve convocare senza alcun indugio una Assemblea elettiva per la sua sostituzione.

Articolo 14 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede e da un numero compreso tra due e sei Consiglieri, ciascuno dei quali deve essere il legale rappresentante di una delle associazioni o società sportive associate ovvero un suo designato ad hoc.

2. Il Consiglio Direttivo: è eletto dall'Assemblea; resta in carica per un quadriennio che deve

coincidere con quello olimpico; i suoi membri sono rieleggibili; si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale purché in Italia, almeno una volta ogni tre mesi anche in tele o video conferenza; esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché quelli di indirizzo gestionale della Lega; alle sue riunioni partecipa, senza diritto a voto, il Revisore dei Conti; le attività e le delibere del Consiglio Direttivo sono verbalizzate in modo sintetico ma completo.

3. Al Consiglio Direttivo partecipa di diritto il Presidente della FIV, in qualità di osservatore permanente con diritto di parola e di parere.

4. In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) Programma, delibera e sovrintende i campionati e l'attività velica della Lega.
- b) Elabora i piani finanziari per la realizzazione dell'attività sportiva della Lega.
- c) Redige il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea.
- d) Redige il regolamento interno, quello del campionato e quello di giustizia.
- e) Approva gli accordi, i contratti, l'organizzazione e la struttura della Lega.
- f) Propone annualmente l'entità dei contributi associativi, comunque denominati.
- g) Assume ogni altra deliberazione necessaria all'attività della Lega.
- h) Gestisce il patrimonio, le entrate e le spese della Lega.
- i) Delibera i criteri di distribuzione interna delle eventuali risorse finanziarie.
- j) Collabora nell'organizzazione dell'attività delle squadre rappresentative dei Circoli aderenti

5. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, può eleggere, tra i suoi Consiglieri, un Vice Presidente Esecutivo e un Tesoriere e può delegare parte dei propri poteri a uno dei suoi Consiglieri, determinando esattamente i limiti della delega.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal più anziano membro, anche su richiesta di due Consiglieri, mediante comunicazione trasmessa ai componenti anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno tre giorni prima della data della riunione e con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora di convocazione.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la personale partecipazione di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei due terzi dei partecipanti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 15 – Il Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea, resta in carica per un quadriennio che deve coincidere con quello olimpico, è rieleggibile, deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. I suoi doveri e poteri sono quelli stabiliti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, compresa la revisione legale dei conti di cui agli articoli 2409-*bis* e seguenti del codice civile.

3. La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica di Lega o di associazione o società affiliata alla FIV o con qualsiasi rapporto di parentela con i singoli componenti degli organi della Lega.

Articolo 16 – La Giustizia di Lega

1. La Giustizia di Lega ha la competenza esclusiva giurisdizionale e sanzionatoria interna tra gli aderenti della Lega, tra gli Organi della Lega e tra la Lega e i suoi aderenti.

2. La Giustizia di Lega è stabilita e regolata dal Regolamento di Giustizia approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

3. Gli organi giudicanti di primo e secondo grado sono eletti dall'Assemblea, restano in carica per un quadriennio olimpico e i loro componenti sono rieleggibili.

4. Rimane comunque ferma la subordinazione della Lega, dei Circoli velici aderenti e dei loro tesserati agli Organi di Giustizia della FIV.

Articolo 17 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra la Lega e gli aderenti o tra gli aderenti medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV.

Articolo 18 – Fondo comune e gestione contabile

1. Il fondo comune della Lega è costituito:
 - a) Dai contributi sociali, comunque denominati.
 - b) Dalle sponsorizzazioni, dalla pubblicità e dalle liberalità.
 - c) Dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni e organizzazioni annuali.
 - d) Da ogni altro provento, erogazione, lascito o devoluzione di beni destinati alla Lega.
2. Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Lega ed a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento dell'attività associativa, nonché a tutti i servizi resi anche indirettamente dalla Lega alle società associate.
3. Il fondo comune: è di proprietà della Lega; è soggetto ai vincoli di cui all'articolo 37 del codice civile; non può essere distribuito, neppure in modo indiretto o differito e neppure a titolo di avanzo di gestione, di ripartizione fondi o di liquidazione di riserve o capitali; l'associato non ha alcun diritto sul fondo comune, neppure in caso di cessazione del rapporto associativo.
4. La gestione contabile della Lega è tenuta secondo il principio di cassa, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 19 – Scioglimento e devoluzione del fondo comune

Lo scioglimento della Lega è deliberato dall'Assemblea straordinaria con l'approvazione di almeno tre quarti degli aderenti esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. La richiesta dell'assemblea straordinaria da parte degli aderenti aventi per oggetto lo scioglimento della Lega deve essere presentata da almeno tre quarti degli aderenti aventi diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. In caso di scioglimento della Lega, il fondo comune residuo sarà devoluto alla FIV.

ALLEGATO SUB “B” AL VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL 8 LUGLIO 2015
REDATTO DAL NOTAIO GIOVANNI POCATERRA DI ROMA – RACCOLTA N. 20756.

REGISTRATO PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA IL 14 LUGLIO 2015
AL N. 18465 DELLA SERIE 1T – ESATTE EURO 245,00.